

REGIONE PIEMONTE - REGOLAMENTO

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 APRILE 2023, N. 2/R
REGOLAMENTO REGIONALE RECANTE: “DISCIPLINA DELLE MODALITÀ DI
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO UNICO DI ASSEGNAZIONE DELLE
CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI IDROELETTRICHE (LEGGE
REGIONALE 29 OTTOBRE 2020, N. 26)”.**

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 29 ottobre 2020, n. 26;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 32-6794 del 27 aprile 2023

E M A N A

il seguente regolamento

**REGOLAMENTO REGIONALE RECANTE: “DISCIPLINA DELLE MODALITÀ DI
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO UNICO DI ASSEGNAZIONE DELLE
CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI IDROELETTRICHE (LEGGE REGIONALE 29
OTTOBRE 2020, N. 26)”.**

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Sezione I
Disposizioni comuni

Art. 1.
(Oggetto e ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina, in sede di prima attuazione della legge regionale 29 ottobre 2020, n. 26 (Assegnazione delle grandi derivazioni ad uso idroelettrico) le modalità e i tempi di svolgimento del procedimento unico di valutazione e selezione delle proposte progettuali presentate, nonché i criteri oggettivi di valutazione delle proposte progettuali e i criteri di aggiudicazione.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, alle procedure ad evidenza pubblica per l’assegnazione delle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico si

applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).

Art. 2. (Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) amministrazione aggiudicatrice: la Regione ovvero la centrale di committenza regionale a cui la Regione abbia affidato, in suo nome e per suo conto, la gestione della procedura ad evidenza pubblica;
- b) amministrazione procedente: la provincia o la Città metropolitana competente allo svolgimento dell'istruttoria amministrativa propedeutica all'assegnazione delle grandi derivazioni a scopo idroelettrico ai sensi dell'articolo 55, comma 1, lettera g bis) della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59");
- c) disciplinare per l'uso delle acque: l'atto di cui all'articolo 20 del regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10 (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica. Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61);
- d) grandi derivazioni a scopo idroelettrico: le concessioni ad uso energetico che hanno una potenza nominale media di concessione superiore a 3.000 kilowatt; nel caso di concessioni di derivazione ad uso energetico da canali consortili irrigui la soglia di 3.000 kilowatt di potenza nominale media di concessione è riferita al singolo impianto;
- e) partenariato pubblico privato: il contratto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera eee) del d.lgs. 50/2016;
- f) struttura regionale competente: la struttura regionale competente per l'assegnazione delle grandi derivazioni a scopo idroelettrico.

Art. 3. (Indizione della procedura di assegnazione)

- 1. Espletate le procedure di cui all'articolo 3 della l.r. 26/2020, relative alla valutazione dell'eventuale sussistenza di un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque derivate, incompatibile, in tutto o in parte, con il mantenimento dell'uso a scopo idroelettrico, la struttura regionale competente avvia la procedura ad evidenza pubblica per l'assegnazione a titolo oneroso della concessione.
- 2. Ai sensi dell'articolo 7, comma 2 della l.r. 26/2020, la procedura di assegnazione può avere ad oggetto una singola concessione o più concessioni insistenti sul medesimo bacino idrografico, qualora la gestione unitaria risulti opportuna sotto il profilo socio-economico e produttivo, della tutela ambientale, della valorizzazione territoriale, nonché conveniente sotto il profilo dell'economia dei mezzi amministrativi. In tal caso, la procedura di assegnazione è avviata almeno cinque anni prima della prima scadenza delle concessioni messe a gara e la nuova concessione decorre dalla data di scadenza di quella con la scadenza posteriore.
- 3. La Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione, per ciascuna concessione o, nel caso di cui al comma 2, congiuntamente per tutte le concessioni interessate, gli elementi essenziali della concessione oggetto della procedura di assegnazione e le modalità di assegnazione di cui all'articolo 4 della l.r. 26/2020.
- 4. La struttura regionale competente, nel rispetto di quanto stabilito dalla deliberazione di cui al comma 3, adotta la determina a contrarre ai sensi dell'articolo 32, comma 2 del d.lgs. 50/2016.

Art. 4.
(Requisiti di ammissione)

1. Possono presentare domanda di partecipazione alla procedura di gara per l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico gli operatori economici in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8 della l.r. 26/2020, nonché delle capacità organizzative, finanziarie e tecniche di cui all'articolo 9 della medesima legge.

2. Il bando di gara, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 9 della l.r. n. 26/2020 e dagli articoli 80 e 83 del d.lgs. 50/2016, determina i requisiti di partecipazione alla procedura di gara per l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, tenuto conto dell'oggetto e delle caratteristiche della concessione, della complessità e delle dimensioni degli impianti da gestire, nonché dell'entità degli interventi necessari in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico e di incremento della potenza di generazione e della producibilità, al fine di assicurare il migliore utilizzo degli impianti produttivi e delle opere al servizio della derivazione, in condizioni di sicurezza.

Sezione II
Criteri di aggiudicazione della concessione e criteri di valutazione delle offerte

Art. 5.
(Criteri di aggiudicazione)

1. La concessione è aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, risultante dalla valutazione dei seguenti elementi:

- a) qualità dell'offerta tecnica, da valutare sulla base dei criteri di cui all'articolo 6;
- b) entità dell'offerta economica per l'acquisizione della concessione e l'utilizzo delle opere, in base a quanto previsto dall'articolo 7.

2. Il bando di gara indica i criteri di valutazione, con la relativa ponderazione, in ordine decrescente di importanza, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 10 della l.r. 26/2020.

Art. 6.
(Criteri e modalità di valutazione dell'offerta tecnica)

1. Ai fini della selezione della migliore proposta progettuale, o della verifica di idoneità della proposta nei casi in cui sia pervenuta una sola istanza, l'offerta tecnica è valutata sulla base di criteri oggettivi concernenti i seguenti aspetti:

- a) gli interventi di manutenzione straordinaria, efficientamento e modifica degli impianti, ai fini del miglioramento del loro esercizio sotto il profilo energetico, ulteriori rispetto agli obiettivi minimi indicati nel bando di gara ai sensi dell'articolo 14 della l.r. 26/2020;
- b) gli interventi di conservazione, miglioramento, risanamento ambientale e paesaggistico del bacino idrografico di pertinenza, finalizzati alla tutela dei corpi idrici e del territorio e alla mitigazione degli impatti, ulteriori rispetto agli obiettivi minimi indicati nel bando di gara ai sensi dell'articolo 15 della l.r. 26/2020;
- c) le modalità di uso plurimo sostenibile delle acque;
- d) le misure di compensazione territoriale e ambientale, con riferimento all'articolo 16 della l.r. 26/2020;
- e) gli interventi, anche tecnologicamente innovativi, finalizzati alla conservazione e al recupero della capacità utile di invaso e diretti a conseguire la maggior efficienza nell'uso della risorsa idrica, nonché a minimizzare gli impatti sull'ecosistema e sull'assetto morfologico e fisico del corso d'acqua.

2. Nel bando di gara, in relazione alle caratteristiche della concessione oggetto della procedura ad evidenza pubblica, oltre a quelli indicati al comma 1 possono essere inseriti ulteriori criteri di valutazione delle proposte progettuali, tra i quali, a titolo esemplificativo, i seguenti:

- a) il possesso di certificazioni e attestazioni in materia ambientale, di qualità, di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, di responsabilità sociale, rilasciate da organismi accreditati, con particolare riferimento alla gestione di impianti idroelettrici;
- b) la disponibilità di risorse umane, organizzative e tecnologiche idonee a consentire una adeguata gestione di tutte le opere funzionali all'esercizio della derivazione, al fine di garantire l'ottimale utilizzo degli impianti, l'uso sostenibile dell'acqua, la sicurezza del territorio e il puntuale adempimento degli obblighi e degli oneri posti a carico del concessionario;
- c) l'esperienza nella gestione di impianti idroelettrici, con particolare riguardo al campo delle manutenzioni e della gestione operativa delle opere civili, delle apparecchiature elettromeccaniche e idrauliche proprie di tali impianti;
- d) l'esperienza nella gestione dei sistemi di misura, di sicurezza, di teleconduzione e di controllo, con riferimento alle tecnologie disponibili in relazione agli impianti idroelettrici oggetto della concessione, nonché a quelli più avanzati necessari alla loro rinnovazione;
- e) l'esperienza dei soggetti in possesso dei requisiti tecnico-professionali inerenti all'abilitazione a operare in specifici ambienti di lavoro e alla progettazione, installazione e verifica degli impianti elettrici, meccanici e di comunicazione elettronica;
- f) l'esperienza del personale responsabile della sicurezza e dell'esercizio delle dighe ai sensi dell'articolo 4, comma 7 del decreto legge 8 agosto 1994, n.507 (Misure urgenti in materia di dighe), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584;
- g) l'esperienza e la competenza necessarie alla custodia in sicurezza e al presidio continuo ed efficace degli impianti idroelettrici in relazione al contesto territoriale in cui sono ubicati;
- h) l'esperienza nell'ambito della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), con specifico riguardo al coordinamento delle attività svolte presso gli impianti idroelettrici, e l'eventuale adozione di misure di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori ulteriori rispetto a quelle prescritte dalla normativa vigente;
- i) gli interventi di miglioramento della sicurezza delle infrastrutture idriche e delle dighe;
- l) le modalità organizzative e gli standard assicurati per l'esecuzione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie per garantire la sicurezza e l'efficienza degli impianti;
- m) l'incremento dei livelli occupazionali e del trattamento economico del personale, con particolare riferimento all'aumento dei livelli occupazionali qualificati;
- n) le misure di carattere sociale finalizzate allo sviluppo formativo e occupazionale nei territori interessati;
- o) gli investimenti complessivi che il proponente si impegna a sostenere per la durata della concessione, con specificazione delle risorse finanziarie da destinare agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di rinnovazione o sostituzione, di miglioramento tecnologico e strutturale, necessari per garantire nel tempo la sicurezza e l'efficienza degli impianti.

Art. 7.

(Valutazione dell'offerta economica)

1. La valutazione dell'offerta economica è rapportata:

- a) all'incremento della componente variabile del canone annuo di cui all'articolo 14 ter della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 (Legge Finanziaria per l'anno 2002), posto a base di gara;
- b) all'incremento del canone annuo dovuto per l'utilizzo delle opere di cui all'articolo 25, primo comma del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), posto a base di gara.

Sezione III
Società a capitale misto

Art. 8.
(Affidamento a società a capitale misto pubblico-privato)

1. Nel caso di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) della l.r. 26/2020, la Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione, nel rispetto di quanto indicato all'articolo 4, commi 3, 3 bis e 3 ter della l.r. 26/2020, oltre agli elementi di cui all'articolo 3, comma 3:

- a) la forma societaria;
- b) la quota di capitale sociale da riservare al socio privato;
- c) la quota di partecipazione della Regione al capitale sociale;
- d) lo schema di statuto e degli eventuali patti parasociali.

2. La Regione può partecipare al capitale sociale della società anche mediante il conferimento di un importo in tutto o in parte equivalente alla componente fissa dei canoni introitati di cui all'articolo 14 ter della l.r. 20/2002, nonché dei beni di cui all'articolo 25, secondo comma, del r.d. 1775/1933, nel caso in cui la Regione abbia esercitato la facoltà prevista all'articolo 18, comma 2 della l.r. 26/2020.

3. Il socio selezionato all'esito della procedura ad evidenza pubblica, qualora costituito in forma di raggruppamento temporaneo di imprese, deve costituire una società avente come oggetto esclusivo la gestione della concessione assegnata alla società mista di cui al presente articolo.

CAPO II
PROCEDIMENTO UNICO DI ASSEGNAZIONE
Sezione I
Procedimento unico di assegnazione

Art. 9.
(Procedimento unico di assegnazione)

1. La valutazione e selezione delle proposte progettuali presentate in esito alla pubblicazione del bando di gara avviene nell'ambito di un procedimento unico, a cui partecipano tutte le amministrazioni e gli enti interessati, che si svolge con le modalità di cui all'articolo 11 della l.r. 26/2020 nel rispetto dei principi di concorrenza, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.

Sezione II
Indizione della gara e invito dei concorrenti

Art. 10.
(Bando di gara)

1. L'amministrazione aggiudicatrice indice la procedura ad evidenza pubblica per l'assegnazione delle concessioni di grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico mediante la pubblicazione di un bando di gara, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 7 della l.r. 26/2020, nel rispetto dei principi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione. Possono presentare domanda di partecipazione tutti i soggetti in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal bando.

2. Il bando di gara è pubblicato in conformità a quanto previsto dalla l.r. 26/2020 e dal d.lgs. 50/2016.

Art. 11.
(Verifica dei requisiti)

1. L'amministrazione aggiudicatrice, entro 60 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, procede alla verifica della sussistenza dei requisiti di partecipazione dichiarati dai concorrenti in relazione a quanto previsto dalla documentazione di gara e individua i concorrenti da ammettere alla successiva fase della procedura.
2. L'amministrazione aggiudicatrice invia a tutti i concorrenti ammessi le lettere di invito, indicando il termine entro il quale deve essere presentata l'offerta tecnica iniziale, comprensiva della proposta progettuale da sottoporre all'istruttoria amministrativa di cui agli articoli 14 e 15.

Art. 12.
(Richiesta di chiarimenti e sopralluogo)

1. A decorrere dalla ricezione della lettera di invito e fino a dieci giorni prima della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta tecnica iniziale, i concorrenti possono presentare richiesta di chiarimenti all'amministrazione aggiudicatrice relativamente agli aspetti di carattere amministrativo, tecnico ed economico-finanziario.
2. Nel caso in cui i documenti di gara prevedano l'obbligo di effettuare un sopralluogo, i concorrenti sono tenuti ad effettuare una ricognizione dei luoghi, delle aree e degli impianti oggetto dell'intervento, al fine di prendere visione degli stessi e del contesto nel quale si svolgeranno le attività oggetto di gara. A tale fine il concessionario uscente consente l'accesso ai beni e agli impianti di cui all'articolo 25, primo e secondo comma del r.d. 1775/1933, adottando le necessarie misure di sicurezza.

Art. 13.
(Verifica delle offerte tecniche iniziali)

1. L'amministrazione aggiudicatrice procede alla verifica dei requisiti minimi previsti dalle lettere di invito per le offerte tecniche iniziali e della documentazione a corredo.
2. Tutte le offerte tecniche conformi ai requisiti minimi prefissati, complete della relativa documentazione, sono istruite ai sensi degli articoli 14 e 15.
3. Nel solo caso in cui nessuna delle proposte progettuali conformi ai sensi del comma 2 sia assoggettata alle procedure di compatibilità ambientale di cui all'articolo 14, l'amministrazione aggiudicatrice assegna ai concorrenti un termine perentorio per la presentazione della necessaria documentazione all'amministrazione procedente, dandone comunicazione alla medesima. In caso di inutile decorso del termine assegnato il concorrente è escluso dalla gara.
4. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente, l'amministrazione procedente provvede contestualmente, per ciascuna proposta progettuale, a convocare la conferenza di servizi di cui all'articolo 15.

Sezione III
Istruttoria amministrativa

Art. 14.
(Progetti soggetti a valutazione di impatto ambientale)

1. Nel caso in cui la proposta progettuale sia soggetta alle procedure di compatibilità ambientale (VIA), l'amministrazione aggiudicatrice assegna al concorrente un termine perentorio per la presentazione della necessaria documentazione all'amministrazione pubblica competente

all'espletamento delle procedure di VIA. In caso di inutile decorso del termine assegnato il concorrente è escluso dalla gara.

2. Nel caso in cui la proposta progettuale sia soggetta alla fase di verifica della procedura di VIA, il relativo procedimento è istruito ai sensi dell'articolo 19 del d.lgs. 152/2006. È fatta salva la facoltà per il concorrente di presentare direttamente all'autorità competente in materia di VIA la domanda di valutazione di impatto ambientale, senza previo espletamento della fase di verifica della procedura di VIA.

3. La fase di valutazione della procedura di VIA è istruita ai sensi degli articoli 23 e seguenti del d.lgs. 152/2006, nel rispetto delle tempistiche previste per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2 bis del medesimo decreto.

4. Espletate le procedure di compatibilità ambientale di cui ai commi precedenti, il concorrente presenta la necessaria documentazione all'amministrazione procedente, entro il termine perentorio stabilito dal bando di gara. In caso di inutile decorso del termine assegnato il concorrente è escluso dalla gara.

5. Conclusi le procedure di compatibilità ambientale per tutti i progetti, la struttura regionale competente ne dà comunicazione all'amministrazione procedente, al fine della convocazione della conferenza di servizi di cui all'articolo 15.

Art. 15.

(Istruttoria delle proposte progettuali)

1. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 14, comma 5, l'amministrazione procedente provvede, contestualmente, alla convocazione della conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) con riferimento ai progetti per i quali è intervenuto il provvedimento positivo di compatibilità ambientale, nonché per i progetti di cui all'articolo 13, comma 2 non soggetti alle procedure di VIA o esclusi dalla fase di valutazione a seguito dell'espletamento della fase di verifica. Alla conferenza di servizi partecipano tutte le amministrazioni interessate, ai fini dell'esame congiunto degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento di assegnazione della grande derivazione a scopo idroelettrico e dell'acquisizione di tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'esercizio degli impianti e per la realizzazione degli interventi e delle opere previsti nel progetto.

2. Alla conferenza di servizi convocata ai sensi del comma 1 partecipano, ove necessario, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il Ministero della Cultura e gli enti gestori delle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette). Per gli aspetti connessi alla sicurezza degli invasi di cui al decreto legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584 e all'articolo 6, comma 4 bis, della legge 1° agosto 2002, n. 166, al procedimento valutativo partecipa il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Le amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi di cui al comma 2 rendono le proprie determinazioni, congruamente motivate, in modo univoco e vincolante. Tali determinazioni sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano, ove possibile, le sole modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso.

4. L'eventuale adeguamento dei progetti è limitato esclusivamente alle parti oggetto di osservazioni da parte delle amministrazioni partecipanti alla conferenza dei servizi di cui ai precedenti commi ed è effettuato al solo fine di recepire le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso.

5. All'esito dell'istruttoria, l'amministrazione procedente predispone, con riferimento a ciascun progetto di cui al comma 1, una motivata proposta di provvedimento conclusivo della conferenza e la trasmette alla struttura regionale competente, la quale adotta la determinazione di conclusione della conferenza, che sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni interessate. La proposta di provvedimento conclusivo della

conferenza è predisposta in conformità allo schema tipo definito dal responsabile della struttura regionale competente.

6. La determinazione di conclusione positiva della conferenza di cui al comma 5 è sospensivamente condizionata ed acquisisce efficacia solo a decorrere dalla data di adozione del provvedimento unico di concessione di grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico di cui all'articolo 20, comma 3. La determinazione di conclusione negativa della conferenza produce l'effetto del rigetto della domanda.

7. I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso, comunque denominati, acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data di cui al comma 6.

8. Conclusa la fase istruttoria di cui al presente articolo, la struttura regionale competente trasmette all'amministrazione aggiudicatrice la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi per ciascun progetto.

9. La fase istruttoria di cui alla presente sezione si conclude entro il termine massimo di trecentosessantacinque giorni, come previsto dall'articolo 11, comma 1 quater della l.r. 26/2020.

Sezione IV

Presentazione delle offerte finali e valutazione

Art. 16.

(Presentazione delle offerte finali)

1. L'amministrazione aggiudicatrice, ricevuta la documentazione di cui all'articolo 15, comma 8, comunica ai concorrenti le modalità e il termine entro il quale deve essere presentata l'offerta tecnica finale, tenuto conto delle indicazioni e prescrizioni dettate all'esito della fase istruttoria di cui agli articoli 14 e 15, nonché la relativa offerta economica e la eventuale ulteriore documentazione amministrativa a corredo.

Art. 17.

(Commissione giudicatrice)

1. Successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte di cui all'articolo 16, è nominata la commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 77 del d.lgs. 50/2016.

2. La commissione è costituita da un numero dispari di commissari, scelti fra esperti nello specifico settore oggetto della procedura ad evidenza pubblica, in funzione della complessità del procedimento e degli elementi dell'offerta posti in valutazione.

Art. 18.

(Apertura delle buste e valutazione delle offerte)

1. L'amministrazione aggiudicatrice, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 16, procede all'apertura delle buste contenenti l'offerta tecnica finale, l'offerta economica, la eventuale ulteriore documentazione amministrativa a corredo e ne valuta la completezza e correttezza.

2. Espletati gli adempimenti di cui al comma 1, l'amministrazione aggiudicatrice demanda alla commissione di cui all'articolo 17 la valutazione dell'offerta tecnica finale e dell'offerta economica.

Sezione V

Aggiudicazione

Art. 19.

(Aggiudicazione)

1. All'esito delle operazioni di cui all'articolo 18, la commissione stila la graduatoria finale. L'amministrazione aggiudicatrice procede, nei confronti del concorrente primo in graduatoria, alla verifica della sussistenza dei requisiti prescritti e dispone l'aggiudicazione. In caso di esito negativo delle verifiche di cui al precedente periodo, l'amministrazione aggiudicatrice procede allo scorrimento della graduatoria, fino ad eventuale esaurimento della stessa.
2. Gli esiti della procedura di gara sono pubblicati conformemente a quanto prescritto dal d.lgs. 50/2016.

Art. 20.

(Provvedimento unico di concessione)

1. Entro sessanta giorni dall'aggiudicazione, salvo diverso termine previsto nel bando, la struttura regionale competente invita l'aggiudicatario a firmare il contratto di concessione, comprensivo del disciplinare per l'uso delle acque, entro un congruo termine.
2. Il contratto di concessione costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento unico di concessione di cui al comma 3, al quale è allegato. La mancata sottoscrizione del contratto di concessione entro il termine stabilito, come pure il mancato versamento delle somme dovute o la mancata prestazione delle garanzie richieste, costituiscono causa di decadenza dall'aggiudicazione.
3. Entro trenta giorni dalla sottoscrizione del contratto di concessione, la struttura regionale competente adotta il provvedimento unico di concessione di grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico ai sensi dell'articolo 11, comma 1 ter della l.r. 26/2020.
4. Il provvedimento di cui al comma 3 è pubblicato in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 50/2016 e i relativi dati sono inseriti nel Catasto delle derivazioni idriche. Il provvedimento di cui al precedente periodo è in ogni caso pubblicato, per estratto, sul Bollettino ufficiale della Regione, nonché, integralmente, sul sito istituzionale della Regione.

CAPO III

PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO

Sezione I

Disposizioni comuni

Art. 21.

(Assegnazione mediante forme di partenariato pubblico privato)

1. In caso di assegnazione delle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c) della l.r. 26/2020, per quanto non espressamente disposto dal presente capo, si applicano le disposizioni di cui ai capi I e II, in quanto compatibili, nonché quanto previsto dagli articoli da 179 a 191 della Parte IV del d.lgs. 50/2016 e dalle linee guida adottate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ai sensi dell'articolo 181, comma 4 del d.lgs. 50/2016.

Sezione II

Proposte di partenariato pubblico privato ad iniziativa privata

Art. 22.

(Presentazione e valutazione delle proposte)

1. Gli operatori economici in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 possono presentare all'Amministrazione regionale proposte relative all'assegnazione delle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico ai sensi dell'articolo 183, commi 15 e seguenti del d.lgs. 50/2016.

2. La struttura regionale competente, accertata l'ammissibilità e la completezza della documentazione presentata, può indire una conferenza dei servizi istruttoria ai sensi dell'articolo 14, comma 1 della l. 241/1990, al fine di effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento.
3. La valutazione delle proposte presentate avviene entro il termine di tre mesi, decorrente dalla data di ricevimento della proposta. A tal fine la struttura regionale competente può invitare il proponente ad apportare alla proposta presentata le modifiche necessarie per la sua approvazione. In caso di richiesta di integrazione documentale o di modifica alla proposta presentata, il termine di cui al presente comma è sospeso in pendenza del ricevimento di quanto richiesto al proponente.
4. Conclusa l'attività di valutazione della proposta presentata, la struttura regionale competente predispose un documento tecnico di analisi da sottoporre alla Giunta regionale che si pronuncia in merito alla fattibilità della proposta nel rispetto del termine di cui al comma 3.
5. Le proposte relative all'assegnazione di una concessione di grande derivazione a scopo idroelettrico per le quali è intervenuta la valutazione positiva di fattibilità sono inserite, qualora necessario, negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice, sulla base della normativa vigente, e sono poste in approvazione con le modalità previste per l'approvazione dei progetti e successivamente poste a base di gara secondo le disposizioni di cui ai Capi I e II, in quanto compatibili.
6. La Giunta regionale può adottare, con propria deliberazione, apposite linee guida al fine di specificare i contenuti minimi, le modalità di presentazione, analisi e valutazione delle proposte di cui al comma 1, nonché le modalità con cui le medesime sono istruite.

CAPO IV NORME FINALI

Art. 23 (Dichiarazione di urgenza)

1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 27 aprile 2023

p. Alberto Cirio
il Vice Presidente
Fabio Carosso